

# COMUNE DI VIDDALBA

Provincia di Sassari  
AFFARI GENERALI



Al Sig. Sindaco  
del Comune di  
**VIDDALBA**

## RICHIESTA OCCUPAZIONE LOCALI COMUNALI

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

### CHIEDE

### LA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEI SEGUENTI LOCALI COMUNALI

\_\_\_\_\_ DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_

#### 6. Obblighi del concessionario

- Il concessionario, indicato nel provvedimento di concessione, è tenuto ad un uso diligente degli spazi e delle eventuali attrezzature concesse, rispondendo di eventuali danni arrecati alle strutture durante l'utilizzo dei locali. E' fatto obbligo al concessionario segnalare immediatamente al Comune danni e/o guasti rilevati durante l'uso, anche se provocati da terzi.
- Il concessionario è personalmente responsabile della custodia delle chiavi che non possono essere affidate a terzi né duplicate, che dovranno essere restituite subito dopo il termine dell'utilizzo all'Ufficio Cultura.
- Il concessionario è tenuto a garantire il regolare svolgimento dell'attività programmata e dovrà pertanto provvedere ad acquisire le preventive autorizzazioni e/o licenze previste per il tipo di attività organizzata.
- I locali concessi non possono essere destinati ad uso diverso da quello per il quale sono stati concessi.
- E' severamente vietato ai concessionari dei locali, accedere a locali diversi da quelli assegnati.
- E' fatto divieto al concessionario del locale di cedere lo stesso anche in parte a terzi. Nel caso l'Amministrazione Comunale accerti tale evenienza, il concessionario decadrà immediatamente dal godimento d'uso del locale.
- Il concessionario deve altresì assumersi l'incarico della pulizia e riordino dei locali concessi in uso ed al termine di ogni utilizzo dovrà verificare il corretto spegnimento di luci ed apparecchiature utilizzate.

#### 7. Responsabilità del concessionario

- Il concessionario si assume ogni responsabilità civile e penale nei confronti dei terzi per danni a persone e/o cose derivanti dalle attività svolte nei locali comunali.
- Il concessionario risponde inoltre direttamente al Comune per eventuali danni a strutture e impianti derivanti dalle attività dallo stesso svolte durante l'uso dei locali comunali. I danni saranno quantificati con apposita perizia di stima dall'Ufficio Tecnico comunale.
- Se non è possibile accertare la responsabilità, l'onere sarà suddiviso in parti uguali tra tutti i concessionari.

#### 8. Divieti

- E' vietato il deposito di materiali di vario genere e/o di armadi, mobiletti, scaffalature, attrezzature ecc. all'interno del locale in concessione. L'eventuale introduzione di arredi e/o di attrezzature in genere, deve essere chiesta in forma scritta e deve essere preventivamente e formalmente autorizzata dal Comune, tenendo conto dell'utilizzo comune di locali.
- E' vietato attaccare chiodi alle pareti per l'esposizione di manufatti opere, foto, ecc. ed in genere l'affissione di manifesti, adesivi, informazioni pubblicitarie di qualsiasi genere.
- E' fatto divieto inoltre di: installare attrezzature fisse aggiuntive rispetto all'arredo già presente; introdurre animali e sostanze infiammabili; spostare le attrezzature antincendio o l'apposita segnaletica delle vie d'esodo.

#### 9. Sanzioni

- L'uso dei locali deve essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici e delle norme di buona condotta. Nel caso in cui non siano rispettati gli impegni assunti (es. pulizia, sorveglianza dei locali, spegnimento delle luci e apparecchiature, ecc.) e quanto stabilito dal presente regolamento, il concessionario può essere escluso da ulteriori utilizzi.
- Nell'evenienza di tali comportamenti, verrà altresì applicata una sanzione di 20,00 (euro venti/00), fatta salva una diversa quantificazione stabilita dalla giunta comunale.

Viddalba \_\_\_\_\_

Distinti Saluti